

Norme di ormeggio

Approssimandosi la stagione estiva e anche al fine di evitare danni al proprio e/o ai natanti degli altri Soci si riassumono le norme di ormeggio:

- 1) soltanto il natante censito potrà essere ormeggiato;
- 2) il cavo d'ormeggio è considerato un accessorio del natante e va posto in acqua contemporaneamente a questo.
- 3) il natante va ormeggiato con cavo torticcio da 12 (che è più robusto dei cavi lisci) e munito di quattro idonei parabordi; (questa norma è obbligatoria, la 4) e la 5) che seguono sono consigliate);
- 4) il cavo va passato in un bozzello (e non in un grillo, per evitare l'attrito che in breve tempo lo romperà) e questo fissato alla catena d'ormeggio con uno o due grilli in modo che assuma la direzione alto basso e non destra sinistra;
- 5) sul capo che esce dalla parte alta del bozzello e va alla prua dell'imbarcazione a circa un metro da questa fissare un galleggiante, questo impedirà che il cavo si attorcigli;

6) I soci non assegnatari dovranno inoltre:

- a) pagare la quota relativa;
- b) essere rintracciabili, disponibili, e nella possibilità (direttamente o mediante terzi) di lasciare libera la boa entro 24 ore in caso di richiesta da parte dell'assegnatario o del Circolo.
- c) compilare un foglio indicando: nome e cognome, numero di telefono e numero della boa occupata, allegare la ricevuta (o la fotocopia) del versamento e immetterlo nella buca posta sulla passeggiata accanto alla bacheca dei 'Corallini'.

Il presidente:
(Lorenzo Viale)